

Si consiglia di inserire i dati manualmente e di non usare le funzioni copia/incolla

In caso di errore, è possibile ripristinare i dati precedentemente inseriti utilizzando la funzione "Annulla" (CTRL+Z) tramite il pulsante in alto a sinistra



AVVERTENZE E ISTRUZIONI

I fogli contenuti in questa cartella sono uno strumento di ausilio per coloro che intendono usufruire della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, con riferimento ai pagamenti rateali in corso, prevista dall'articolo 1, commi 155 e 156, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

Le richiamate disposizioni prevedono che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, il cui pagamento rateale sia ancora regolarmente in corso al 1° gennaio 2023, possano essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Le sanzioni, invece, sono dovute nella misura del 3 per cento sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

Per perfezionare la definizione agevolata, il contribuente deve proseguire e completare il pagamento rateale delle somme residue al 1° gennaio 2023 (con sanzioni ridotte) rispettando l'originario piano di rateazione, oppure beneficiando dell'estensione della dilazione fino a venti rate (cfr. comma 159 del richiamato articolo 1 della legge di bilancio 2023).

Il foglio denominato "Calcolo debito residuo" supporta l'utente nella determinazione del debito residuo al 1° gennaio 2023 (con sanzioni ridotte). A tal fine, nelle celle evidenziate in giallo del citato foglio è necessario indicare:

- alle righe da 1 a 13, le somme richieste con la comunicazione d'irregolarità, distinte nelle varie componenti in base a quanto indicato nella stessa comunicazione (imposta, interessi, sanzioni, contributi e relative somme aggiuntive). In particolare, le sanzioni devono essere distinte in base alla relativa percentuale originaria (pari al 10% in caso di versamento omissso o eseguito con ritardo superiore a 90 giorni, inferiore al 10% in caso di versamento eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni), in modo che venga effettuata correttamente la riduzione al 3% delle sanzioni residue non versate;
- al rigo 15, l'ammontare dei versamenti rateali effettuati tramite modello F24 (codice tributo 9001) fino al 31 dicembre 2022, includendo anche l'ammontare delle eventuali rate scadute entro la medesima data, per le quali il contribuente sia ancora in tempo per effettuare (ovvero abbia già effettuato) il pagamento entro la scadenza della prima rata successiva. Infatti, è possibile usufruire della riduzione delle sanzioni solo con riferimento alla quota che residua al 1° gennaio 2023 e quindi è necessario che siano già stati effettuati, per l'importo complessivo della sanzione nella misura originaria, i pagamenti rateali dovuti entro il 31 dicembre 2022, ovvero che gli stessi siano effettuati entro la scadenza della prima rata successiva.

Nel foglio denominato "Calcolo debito residuo", nelle celle evidenziate in arancione, è possibile indicare alcuni dati identificativi della comunicazione d'irregolarità oggetto della definizione, che verranno riportati anche nel foglio "Rateazione".

L'ammontare del debito residuo al 1° gennaio 2023 (con sanzioni ridotte) viene riportato nel foglio "Rateazione" (nella cella evidenziata in verde), per assistere l'utente nella suddivisione di tale somma nel numero di rate prescelto, nella determinazione dell'importo di ciascuna di esse e dei relativi interessi da rateazione.

A tal fine, è necessario che l'utente indichi nelle apposite celle evidenziate in giallo del citato foglio:

- la modalità con cui è stata recapitata la comunicazione. In particolare, nell'apposita cella, dovrà scegliere dal menu a tendina:
 - a) "SI", se la comunicazione è stata recapitata tramite avviso telematico, reso disponibile all'intermediario incaricato (es. commercialista, consulente del lavoro) nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia;
 - b) "NO", negli altri casi (comunicazione inviata tramite PEC o raccomandata A/R o consegnata dall'ufficio che ha prestato assistenza);
- la data di elaborazione della comunicazione, indicata nella comunicazione stessa;
- la data di consegna della comunicazione, ossia la data in cui l'avviso di cui al precedente punto a) è stato reso disponibile all'intermediario, oppure la comunicazione è stata consegnata al destinatario, nei casi di cui al punto b);
- la prima rata non pagata con scadenza nel 2023, sulla base dell'originario piano di rateazione, dalla quale dovrà decorrere il piano di rateazione del debito residuo al 1° gennaio 2023, rielaborato con sanzioni ridotte;
- il numero totale delle rate in cui si vuole suddividere il pagamento del debito, ivi comprese le rate già pagate o scadute (queste ultime, da pagare necessariamente entro la scadenza della prima rata successiva, per non decadere dai benefici della rateazione e della definizione agevolata).

Nel foglio "Rateazione" è possibile anche indicare direttamente, nella cella evidenziata in verde, l'importo del debito residuo autonomamente calcolato con sanzioni ridotte e poi inserire gli altri dati richiesti per procedere alla rielaborazione del piano di rateazione del debito stesso.

Si evidenzia che la correttezza delle elaborazioni effettuate dipende dall'esattezza e dalla congruità dei dati inseriti dall'utente e pertanto l'Agenzia delle Entrate declina ogni responsabilità in caso di errori commessi dall'utente nel compilare i fogli o di manomissione dei fogli stessi. Si invita l'utente a prestare particolare attenzione ai dati inseriti e ai risultati delle elaborazioni, nonché alle istruzioni, ai messaggi e alle segnalazioni presenti o visualizzati nei fogli di calcolo.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 1/E del 13 gennaio 2023 e l'apposita sezione del sito internet della stessa Agenzia, dove sono pubblicate anche eventuali FAQ.